

## **Comune di Sestola (Mo)**

### **Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

Adunanza ordinaria di \_\_\_\_\_1a\_\_\_\_\_ convocazione. Seduta \_\_\_\_\_pubblica\_\_\_\_\_

**Oggetto: Approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) da applicare per l'anno 2019**

L'anno duemiladiciannove addì tredici del mese di marzo

alle ore 19.00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

|                          | Presenti/Assenti |
|--------------------------|------------------|
| 1. MARCO BONUCCHI        | P                |
| 2. FABIO MAGNANI         | A                |
| 3. DALLE NOGARE DAVIDE   | P                |
| 4. BOSELLI MARTINA       | P                |
| 5. GIANCATERINO EMANUELE | P                |
| 6. SCORCIONI GIUSEPPINA  | P                |
| 7. MORENA TINTORRI       | P                |
| 8. MARISA BURCHI         | P                |
| 9. POGGIOLI MASSIMO      | A                |
| 10. TINTORRI ANNIBALE    | A                |
| 11. BALBONI RICCARDO     | P                |

Assiste il Vice Segretario Comunale Sig.a Berti Monica il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti MARCO BONUCCHI

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

# Il Consiglio Comunale

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

VERIFICATO che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

ATTESO che, ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
  - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
  - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PRESO ATTO delle modifiche intervenute in materia di IMU ad opera della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per l'anno 2016);

CONSIDERATO che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;

RILEVATO che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui all'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

VERIFICATO che la predetta normativa dispone che le attività di accertamento e riscossione debbano essere svolte direttamente dal Comune;

PRESO ATTO altresì che per lo svolgimento delle attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: *"L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 7,6 per mille. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto*

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 3 punti percentuali”;

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone: *“L'aliquota è ridotta allo 4 per mille per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 2 punti percentuali”*;

RILEVATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, considerate di lusso;

RIMARCATO che per tali fabbricati e per le relative pertinenze *“si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”*;

VISTA l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che *“l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”*;

EVIDENZIATO che l'assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui il fabbricato è accatastato in categoria A/1, A/8 ed A/9 come pure l'assimilazione potrà essere decisa dal Comune per analoghe unità immobiliari, possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, nonché quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

VERIFICATO che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1, dello stesso articolo che recita: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

PRESO ATTO che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo “D”, è riservata allo Stato nella misura standard dello 7,6 per mille;

VERIFICATO che tale aliquota può essere incrementata fino allo 3 per mille dai Comuni, prevedendo a proprio favore l'introito generato da tale maggiore aliquota;

ATTESO che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico*;

RILEVATO altresì che la medesima disposizione statuisce: *“Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle*

*detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata";*

CONSIDERATO che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che *"l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677";*

VERIFICATO che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune *"può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile";*

EVIDENZIATO nel 2019 non è più vigente il blocco operato dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, che imponeva il divieto di aumentare aliquote e tariffe dei tributi locali;

CONSIDERATO che l'entrata a titolo di IMU per l'anno 2019, è stimata nel presumibile ammontare di euro 1.992.940,79, applicando le aliquote approvate per l'anno 2018;

RILEVATA, tuttavia, l'esigenza di procedere all' aumento dell'aliquota prevista per i fabbricati classificati in categoria D esclusi i D5, portandola dal 8.2 per mille al 10,5 per mille

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";*

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, come chiarito con comunicazione, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto delle richiamate disposizioni dettate dall'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità ivi indicate;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2019/2021 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 26 del 21.02.2019 dichiarata immediatamente eseguibile<sup>1</sup>;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;
- Visto il parere favorevole del Responsabile Finanziario D.ssa Monica Berti;
- Con voti favorevoli unanimi;
- 

## D E L I B E R A

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- per i motivi espressi in premessa, di approvare le seguenti aliquote per l'anno d'imposta 2019:

| ALiquota       | TIPOLOGIA IMMOBILI                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 per mille    | Abitazione principale categorie catastali A1/A8/A9 e relative pertinenze                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10,6 per mille | ALiquota ORDINARIA: si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle aventi aliquote differenziate espressamente indicate nel presente atto                                                                                                                                                            |
| 10,5 per mille | ALiquota AGEVOLATA: si applica ai fabbricati classificati nella categoria D esclusi i D5                                                                                                                                                                                                                     |
| 7,6 per mille  | ALiquota AGEVOLATA: si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze, con esclusione degli immobili ricompresi nella categoria A1/A8/A9, concessi in comodato o uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado purchè destinato a loro abitazione principale |

- Si ricorda che in base al decreto legge n. 201/2011 – art. 13- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori:
- Viene considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,.
- Viene considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze come specificato in premessa;

**DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
MARCO BONUCCHI

**Il Vice Segretario Comunale**  
Berti Monica